



COPIA

Verbale di deliberazione N. 2 dell'Assemblea

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2024 N. 133 E DEL COMITATO DELLA AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI USO CIVICO DI SOPRAMONTE DI DATA 28 NOVEMBRE 2024 N. 25: PROROGA DECENNALE DELLA AZIENDA FORESTALE DI TRENTO SOPRAMONTE.

L'anno **2025**, addì **09** del mese di **aprile** alle ore **17:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita l'Assemblea con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Casonato Giulia	Presidente	Presente
2	Biasioli Paolo	Membro effettivo	Presente
3	Brugnara Michele	Membro effettivo	Presente
4	Cappelletti Christian	Membro effettivo	Presente
5	Maestranzi Dario	Membro effettivo	Assente
6	Segata Tiziano	Membro effettivo	Assente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare sull'oggetto suindicato.

L'Assemblea

premessi che l'Azienda speciale consorziale di Trento-Sopramonte è stata costituita tra il Comune di Trento e l'Amministrazione Separata di Uso Civico di Sopramonte nel 1954 per la gestione tecnica ed economica del patrimonio agro-silvo-pastorale, delle risorse naturali e ambientali, nonché per la promozione della salvaguardia, tutela, gestione e valorizzazione delle risorse territoriali di proprietà, comunque appartenenti o comunque in possesso degli Enti consorziati;

atteso che l'Azienda è dotata di un proprio Statuto che ne disciplina l'organizzazione e le funzioni fondamentali e che lo Statuto è stato approvato dagli Enti consorziati tramite deliberazione dei rispettivi Organi competenti. Lo Statuto vigente in seguito a modifiche è stato approvato con deliberazioni conformi del Consiglio comunale di Trento 09.12.2003 n. 158 e del comitato ASUC di Sopramonte con deliberazione 15.12.2003 n. 16;

ricordato ancora che i principali settori operativi dell'Azienda Forestale riguardano, più precisamente, la conservazione ed il miglioramento del patrimonio forestale, il recupero e il miglioramento delle aree prato-pascolive, la sistemazione e la razionalizzazione della viabilità forestale, la riqualificazione degli edifici rurali, la realizzazione di interventi rivolti alla promozione della fruizione turistico-ricreativa ambientale, nonché la tutela dell'esercizio dei diritti d'uso civico esistenti sul territorio a vantaggio delle varie comunità frazionali. L'Azienda gestisce inoltre il servizio di custodia forestale in un ambito sostanzialmente coincidente con il Territorio Val d'Adige, in base alla normativa provinciale di riferimento;

rilevato che lo Statuto, all'art. 5, stabilisce in dieci anni la durata dell'Azienda, salvo rinnovi di decennio in decennio e che il decennio era in scadenza il 31 dicembre 2024;

preso atto che l'art. 5 dello Statuto vigente prevede che "La durata dell'Azienda forestale è di dieci anni, salvo ulteriori rinnovi di decennio in decennio da disporsi con provvedimento motivato da parte dei due Enti consorziati";

dato atto che il medesimo art. 5 prevedeva la facoltà di recesso, da parte di ciascuno degli Enti consorziati, limitata all'anno antecedente alla scadenza del decennio e dunque esercitabile entro il 31 dicembre 2023;

atteso che l'Amministrazione comunale di intesa con l'Azienda forestale e l'ASUC ha approfondito, nel corso dell'anno 2023, alcune possibili soluzioni al fine di ottimizzare l'attuale modello organizzativo dell'Azienda per lo svolgimento delle attività di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, volte ad imprimere maggiore efficienza ed efficacia di azione e favorire un miglior coordinamento nella programmazione delle priorità gestionali, con l'obiettivo di migliorare e aggiornare la capacità di risposta alla cura e gestione delle risorse forestali e ambientali nonché di uno sviluppo, anche turistico e ricreativo, del territorio e delle zone collinari e montane del Comune di Trento, con riguardo anche alla transizione ecologica e di educazione ambientale, ;

considerato che le due principali ipotesi di riorganizzazione prospettate dal Comune di Trento al termine delle analisi sin qui svolte, sono la costituzione di una nuova azienda speciale previa revisione dello Statuto oppure l'internalizzazione dell'attività oggi svolta dall'Azienda;

considerato che per gli approfondimenti e i confronti necessari per arrivare a definire il nuovo modello organizzativo richiedono dei tempi incompatibili con la scadenza del decennio che era prevista nello Statuto e le modalità di recesso e che è stato ritenuto pertanto opportuno dal parte del Comune di Trento e dell'Asuc di Sopramonte di approvare entro l'anno 2023 una modifica dello Statuto dell'Azienda, volta a superare il meccanismo del rinnovo automatico decennale della sua durata in modo da consentire ad entrambi gli Enti consorziati di esercitare il recesso, con congruo preavviso, in qualunque momento e non limitatamente all'anno antecedente la scadenza;

ritenuto pertanto opportuno prorogare la durata decennale dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte, in base all'art. 5 dello Statuto, che viene quindi disposta fino al 31 dicembre 2034, fatta salva la possibilità di scioglimento anticipato per comune volontà degli Enti consorziati ovvero di recesso unilaterale da esercitarsi nei termini di preavviso e con le modalità previsti dallo Statuto ossia con preavviso di almeno un anno decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di recesso;

vista la delibera del Consiglio Comunale n. 133 di data 10 dicembre 2024 e la delibera del Azienda forestale Trento - Sopramonte Deliberazione n. 2 del 09/04/2025

Comitato della Amministrazione Separata degli Usi Civici di Sopramonte n. 25 del 28 novembre 2024 con le quali è stato deciso di prorogare la durata decennale dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte, in scadenza al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre 2034, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto aziendale ;

preso atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il favorevole parere tecnico amministrativo espresso dal dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda Forestale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di prendere atto della delibera del Consiglio Comunale n. 133 di data 10 dicembre 2024 e della delibera del Comitato della Amministrazione Separata degli Usi Civici di Sopramonte n. 25 del 28 novembre 2024 con le quali è stato deciso di prorogare la durata decennale dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte, in scadenza al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre 2034, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto aziendale;
2. di precisare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giulia Casonato

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 10/04/2025 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento li, 21/04/2025

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, li

IL SEGRETARIO
Maurizio Fraizingher